

## **CAPITOLATO SPECIALE**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato.

CIG: 9141382B0F

### **1. Finalità della procedura ed oggetto del servizio**

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di figure professionali ascrivibili alle categorie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FEDERCASA, da impiegare con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l'A.T.E.R. di Viterbo (di seguito anche "la Committente").

### **2. Importo e durata**

Il corrispettivo stimato del servizio è di € 240.683,03, oltre IVA, che costituirà l'importo massimo contrattuale. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.

La durata del servizio è di 12 mesi dalla data di stipula del contratto; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal codice civile.

Per i contratti attivati l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le condizioni offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali;

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto. Il fabbisogno complessivo è stimato in circa 6 unità; tale stima è puramente indicativa in quanto la Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Agenzia aggiudicataria e che la stessa dovrà inoltre mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero dei singoli contratti di somministrazione attivati. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

### **3. Fabbisogno della Committente**

Il valore effettivo dell'affidamento è indeterminabile e deve essere comunque compreso entro l'importo massimo contrattuale di cui al precedente art. 2. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto

massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta della Committente, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività della Committente stessa.

L'aggiudicazione e la stipula del contratto non sono fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti dell'Agenzia, costituendo il contratto unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

#### **4. Procedura di stipula dei contratti**

La Committente, individuato il proprio fabbisogno di personale, chiederà all'Agenzia la somministrazione del lavoro interinale e procederà alla stipula dei singoli contratti.

La Committente procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

#### **5. Disciplina dei contratti**

Ciascun contratto specifico:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con l'indicazione della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i trenta giorni dalla data di ricezione della fattura;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

## **6. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale**

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, riferibile alle attività istituzionali della Committente e a quelle di carattere straordinario.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

La Committente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata del contratto.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. FEDERCASA e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura" della Committente, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato previsto dal presente Capitolato o, se più breve, entro il termine indicato nella propria offerta tecnica.

L'Impresa aggiudicataria, una volta che l'ATER di Viterbo abbia inoltrato la richiesta di attivazione della somministrazione, dovrà selezionare tra i nominativi inseriti nella propria banca dati una risorsa che risponda a pieno alle esigenze lavorative richieste.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria comunicherà e trasmetterà alla Committente quanto segue:

- il nominativo del lavoratore da avviare, il titolo di studio ed eventuali titoli professionali da esso posseduti;
- dichiarazione di essere in possesso della documentazione da cui risulti che il lavoratore non ha carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori somministrati saranno assegnati;
- dichiarazione di essere in possesso della documentazione (desumibile da attestazioni di partecipazione a corsi, da curriculum professionale o da precedenti esperienze lavorative) comprovante l'acquisizione da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali relative alle mansioni alle quali sarà adibito.

Rimane salva comunque la facoltà l'ATER di Viterbo di chiedere la sostituzione della risorsa somministrata nel caso in cui il Responsabile dell'Area o dell'U.O. di assegnazione non reputi la risorsa medesima idonea e/o indicata sotto qualsiasi profilo.

La risorsa somministrata dovrà prestare la propria attività nella sede di servizio comunicata dall'ATER di Viterbo e con le disposizioni impartite dal Responsabile dell'Area o dell'U.O. di assegnazione o suo delegato.

La risorsa somministrata dovrà tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso, mantenere il segreto professionale su fatti e notizie appresi in servizio concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ATER di Viterbo, utilizzare le attrezzature dell'Azienda con cura e diligenza, attenersi comunque rigorosamente alle norme riportate nel CCNL Federcasa, nel Codice Etico ed ad ogni altra norma di comportamento dei dipendenti dell'ATER di Viterbo.

La Committente osserverà nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di prevenzione, protezione cui è tenuta, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015,

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

## **7. Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire all'ATER di Viterbo i lavoratori entro 5 giorni lavorativi (o minor termine offerto) dalla richiesta via pec;
- fornire all'ATER di Viterbo lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento del CCNL Federcasa o di altra norma collettiva applicabile; in particolare, i lavoratori messi a disposizione dovranno possedere il titolo di istruzione necessario per ricoprire ciascuna qualifica e profilo professionale, rilasciato a norma di legge, o titolo equipollente nel caso di appartenenza a Stati membri U.E.
- informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività da svolgere, ad effettuare formazione e addestramento professionale di base dei lavoratori stessi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e a compiere gli accertamenti sanitari pre-assuntivi; informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti
- corrispondere direttamente al prestatore di lavoro il trattamento economico secondo la categoria e il profilo professionale di inquadramento, conformemente alle previsioni del CCNL Federcasa in misura non inferiore alla retribuzione percepita dai dipendenti di pari livello ed anzianità dell'ATER di Viterbo, partendo dalla posizione economica di base (inizio somministrazione);
- versare i contributi dovuti, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- fornire all'ATER di Viterbo copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, copia delle buste paga dei lavoratori e/o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;

- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza (o minor termine offerto), a meno che la Committente, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro;
- promuovere, entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione dell'ATER di Viterbo, l'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro, secondo le modalità e le sanzioni previste dalla contrattazione collettiva Federcasa;
- garantire una stretta ed efficiente collaborazione con i servizi aziendali, evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimento entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione.

## **8. Responsabilità e oneri a carico della Committente**

La Committente è tenuta a:

- corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente resa dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione, informazione e formazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

## **9. Corrispettivo**

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che la Committente corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che la Committente andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dalla Committente utilizzatrice all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

## **10. Fatturazione e modalità dei pagamenti**

Per il servizio di somministrazione, la Committente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'Ente, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- indicazione del CIG: 9141382B0F;
- CUP ;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, la Committente e il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Scaduti i termini per il pagamento, in ottemperanza dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, l'Agenzia ha diritto al riconoscimento degli interessi Legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.

## **11. Subappalto – Cessione del contratto**

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.

## **12. Inadempienze e penalità**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'utilizzatore, contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

La Committente potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: €200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 7 o al termine diverso concordato con l'Agenzia

Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: €200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 7 del presente Capitolato

Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze.

Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo: prima infrazione € 200 per singolo addetto; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario, a titolo di margine di agenzia, in esecuzione del presente contratto o sulla cauzione definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

### **13. Diritti sindacali**

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

### **14. Cause di recesso**

La Committente può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

La Committente può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

### **15. Assicurazioni**

L'Impresa aggiudicataria risponde per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati. L'ATER di Viterbo s'intende fin d'ora sollevata ed indenne da ogni pretesa avanzata per tali titoli.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare per l'intera durata del Contratto, presso primaria Compagnia Assicurativa:

- polizza assicurativa R.C.T. per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto, svolta anche presso terzi, per almeno € 2.000.000,00 per sinistro/anno;
- polizza assicurativa R.C.O. per il personale somministrato in relazione all'attività svolta presso la Committente in qualità di Utilizzatore, per almeno € 3.000.000,00 per sinistro/anno, con un massimo di € 1.000.000,00 per persona.

## 16. Clausola sociale

Ai sensi dell'art.31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro ("Clausola Sociale"), l'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori somministrati già utilizzati in precedenza dalla Committente, compatibilmente con i numeri richiesti dal Bando e dal Disciplinare e con le previsioni della normativa vigente. A tal fine, si comunica che i lavoratori somministrati attualmente presso la Committente sono:

<b>Categoria</b>	<b>Monte ore max per singola risorsa</b>	<b>Numero Risorse</b>	<b>Descrizione Profilo</b>
Cat. A3	1872	n. 2	Impiegato tecnico laureato: 2 ingegneri di cui 1 a tempo indeterminato
Cat B3	1872	n. 3	1 Impiegato amministrativo 2 tecnico diplomato a tempo indeterminato

All'atto della sottoscrizione del Contratto con l'Impresa aggiudicataria, la Committente provvederà ad aggiornare il numero, la categoria e i profili dei lavoratori utilizzati, fornendo all'Impresa aggiudicataria ogni altra informazione necessaria. Si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 31 del CCNL citato.

## 17. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione del Contratto di appalto o dei documenti allegati allo stesso, è competente il Foro di Viterbo, con esclusione di ogni altro Foro, anche alternativo.

Il Direttore Generale

F. to Avv. Fabrizio Urbani